





Premesse

- (A) Con provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") ha autorizzato, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, come successivamente modificata (la "Legge 287/90"), l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., azionista di controllo del Venditore ("UGF"), del controllo del Gruppo Premafin/Fondiarria-SAI e, in particolare, delle società Premafin Finanziaria S.p.A., Fondiarria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., prescrivendo altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 287/90, determinate misure, tra cui la dismissione di determinati compendi assicurativi al fine di ridurre la quota di mercato del Gruppo Unipol nei mercati nazionale e provinciali;
- (B) In data 6 gennaio 2014 ha avuto efficacia giuridica la Fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. in Fondiarria - Sai S.p.A., che contestualmente ha assunto la denominazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- (C) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("Venditore") è proprietario di un ramo d'azienda che consiste in un insieme di attività, passività e rapporti giuridici, come meglio descritti nell'ambito della presente Comunicazione (il "Ramo");
- (D) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. procederà alla cessione del Ramo, alla luce delle misure di cui alla Premessa (A) che precede.

Il Progetto di Trasferimento di Ramo d'Azienda

Allianz S.p.A. ("Acquirente"), partita IVA 05032630963, con sede legale in Trieste, Largo Ugo Imeri, 1, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, Num. REA TS - 05032630963, acquisterà dal Venditore il Ramo, che consta, principalmente, dei seguenti assets:

- I. i contratti di agenzia relativi a 729 agenzie riconducibili alla ex Milano Assicurazioni S.p.A. (la "Rete Distributiva");
- II. i contratti di lavoro con 487 dipendenti (di cui n. 10 Dirigenti, n. 54 Funzionari e n. 423 Impiegati) addetti alla Rete Distributiva e al Portafoglio come infra definito al successivo sub III. ("i Dipendenti Trasferiti"), di cui all'Allegato 1 "Tabella Dipendenti addetti al Ramo distinti per territorio e area funzionale attuali";
- III. il relativo portafoglio di polizze assicurative nel ramo danni oggetto del trasferimento (il "Portafoglio").

Il Venditore e l'Acquirente intendono perfezionare la cessione del Ramo secondo una tempistica, che prevede alla data del Primo Closing (indicativamente il 1° luglio 2014 o in altra data a seconda degli adempimenti richiesti) il trasferimento di una porzione del Ramo, comprendente i rapporti con le agenzie della Rete Distributiva di cui al punto I. che precede e i Dipendenti Trasferiti di cui al punto II. che precede ("Porzione di Ramo attinente alla Distribuzione"), e alla data del Secondo Closing (indicativamente entro il 31 dicembre 2014, sempre che sia decorso il periodo di 6 mesi dalla data del Primo Closing) il successivo trasferimento di una porzione del Ramo, comprendente il Portafoglio di cui al punto III. che precede ("Porzione di Ramo attinente al Portafoglio").

Il Primo Closing, con il trasferimento della Porzione di Ramo attinente alla Distribuzione (inclusi i Dipendenti) nonché l'obbligo delle Parti di darvi effetto ed esecuzione, è soggetto all'avveramento delle seguenti condizioni:

- l'espletamento ed il completamento della procedura di consultazione ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche nonché delle norme contrattuali del settore assicurativo di cui all'art. 15 del CCNL ANIA in vigore;
- il non verificarsi di alcun evento, che impedisca o alteri in maniera significativa i termini dell'operazione di trasferimento del Ramo, da parte di qualsiasi Autorità, incluse le competenti Autorità Antitrust;
- il completamento con successo da parte del Venditore e dell'Acquirente delle principali attività relative al primo piano di migrazione di dati e sistemi già condiviso tra le Parti.

Il Secondo Closing, con il trasferimento della Porzione di Ramo attinente al Portafoglio nonché l'obbligo delle Parti di darvi effetto ed esecuzione, è soggetto all'avveramento delle seguenti condizioni:

- l'ottenimento dell'approvazione a tale trasferimento da parte dell'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni Private (IVASS);
- il completamento con successo da parte del Venditore e dell'Acquirente delle principali attività relative al secondo piano di migrazione di dati e sistemi già condiviso tra le Parti;
- l'acquirente abbia sottoscritto (o abbia avuto l'inequivocabile opportunità di sottoscrivere) l'Atto di Adesione ai Contratti di Servizio e l'Atto di Adesione ai Servizi del Consorzio.

Il trasferimento del Ramo sarà implementato attraverso due separati Closings, unicamente a scopi organizzativi e di economia, e in particolare al fine di consentire l'integrazione degli Agenti all'interno della rete distributiva agenziale dell'Acquirente e dei Dipendenti Trasferiti nella struttura operativa dell'Acquirente, secondo una tempistica adeguata che consenta una più efficiente transizione del Ramo.

Al Bini
   
 Roberto
   
 Antonio
   
 BP
   
 3

Per mera chiarezza, resta inteso che il Ramo, nella sua interezza, comprende sia la Porzione di Ramo attinente alla Distribuzione, che la Porzione di Ramo attinente al Portafoglio, e che le stesse sono strettamente correlate ed interdipendenti ai fini del trasferimento del Ramo in oggetto.

Motivi del programmato Progetto di Trasferimento di Ramo d'Azienda

Il trasferimento di Ramo d'Azienda, così come richiamato nel punto A) delle Premesse, si rende necessario per adempiere alle misure imposte dall'AGCM con il provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012.

Infatti, la struttura e la tempistica della compravendita del Ramo e gli accordi in merito alle predette "Attività di Rinnovo" (i) consentono al Venditore di ridurre tempestivamente la propria quota di mercato in Italia, sia a livello nazionale che provinciale, e (ii) consentono l'integrazione del Ramo nella struttura operativa dell'Acquirente in tempi ragionevoli, nonché una più celere e semplice migrazione dei diversi assets del Ramo verso/nei sistemi dell'Acquirente.

Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e misure previste nei confronti degli stessi

Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei Dipendenti UnipolSai Assicurazioni S.p.A. appartenenti al Ramo che verrà ceduto, avverrà, previo esperimento della presente procedura di legge e di contratto, non prima della Data del Primo Closing, che avrà effetto una volta ottenuta l'approvazione da parte delle competenti autorità antitrust nazionali, ivi inclusa l'AGCM.

Si precisa, peraltro, che, con riferimento al training necessario al fine di implementare con successo il Piano di Migrazione, il Venditore e l'Acquirente ritengono necessario e proficuo che una parte dei Dipendenti Trasferiti venga distaccata dal Venditore presso l'Acquirente a partire dalla data del 1° maggio 2014, ma in ogni caso previa conclusione della presente procedura, fino al Primo Closing, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 10 settembre 2003 N° 276.

In ragione di quanto sopra, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. invierà ordini di distacco, con effetto dal 1° maggio 2014, a 230 dipendenti che verranno trasferiti, con durata del predetto periodo di distacco fino alla Data del Primo Closing.

I Dipendenti cui sarà ordinato il distacco sono gli addetti di tutte le aree funzionali del ramo, esclusi i dipendenti dell'area sinistri ed i dipendenti dell'area commerciale addetti alle attività concernenti le conferme degli agenti.

Si fa presente che, prima della Data del primo Closing i dipendenti distaccati non verranno integrati nell'organizzazione di Allianz e, fino ad allora, saranno adottate adeguate misure atte ad assicurare che la loro attività venga limitata a quanto essenziale ai fini di training.

Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti UnipolSai Assicurazioni S.p.A. del Ramo ceduto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 c.c..

In tale ambito, premesso che UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha rappresentato ad Allianz S.p.A. il proprio impegno a fare quanto in proprio potere per attenersi alle specifiche previsioni dell'accordo di Fusione UnipolSai datato 18 dicembre 2013, si precisa che i contratti collettivi nazionali applicabili ai Dipendenti Trasferiti sono: i) il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle Imprese di assicurazione per quanto concerne il personale non dirigente; ii) il CCNL per i dirigenti delle Imprese assicuratrici per quanto concerne i Dirigenti.

Fino alla Data del Primo Closing il contratto collettivo integrativo aziendale applicabile ai Dipendenti Trasferiti sarà il contratto Gruppo Fondiaria Sai CIA datato 24 giugno 2010, l'accordo "Base calcolo TFR" datato 2 dicembre 2004, l'accordo "Trasferimenti sul territorio" datato 12 dicembre 1997 per il personale non dirigente, il "Regolamento Aziendale Dirigente di Fondiaria-Sai" datato 31 dicembre 2004 per i Dirigenti.

A tale riguardo, l'Acquirente ha indicato che il contratto collettivo integrativo aziendale applicabile ai Dipendenti Trasferiti a partire dalla Data del Primo Closing sarà il contratto collettivo integrativo aziendale applicabile ai dipendenti dell'Acquirente nel contesto della Procedura di Consultazione e nel rispetto della Legge applicabile.

Inoltre, alla luce di quanto comunicato dall'Acquirente, è prevista la conservazione dell'attuale sede comunale di lavoro dei Dipendenti Trasferiti, fatta eccezione per 18 dipendenti la cui sede di lavoro sarà modificata a far data dal trasferimento.

Sulla base di quanto sopra illustrato, con la presente comunicazione si dà avvio alla procedura di confronto sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche nonché delle norme contrattuali del settore assicurativo di cui all' art. 15 del CCNL ANIA in vigore.

Si rimane ovviamente a disposizione in sede di confronto per tutti gli approfondimenti ed i chiarimenti richiesti in merito ai motivi del programmato Progetto di Trasferimento di Ramo d'azienda, alle sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e alle misure previste nei confronti di questi ultimi.

Le notizie e le informazioni contenute nella presente comunicazione, così come le altre informazioni ricevute nel corso delle consultazioni sindacali, sono da ritenersi riservate e confidenziali. Esse non potranno, pertanto, essere divulgate in alcun caso ed a qualunque persona senza espressa autorizzazione scritta di entrambe le Parti, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 25/2007.



Laddove il contributo oggi riconosciuto dalla Cedente risultasse, al momento del trasferimento, in misura superiore alla predetta percentuale, l'importo corrispondente alla differenza tra le due percentuali continuerà ad essere versato e sarà di volta in volta assorbito in occasione di futuri aumenti del contributo a carico dell'azienda previsti dal CIA Allianz, a partire da quello già previsto con decorrenza 1.1.2015.

c. PAP Fisso Allianz

Con decorrenza dalla data del trasferimento, a tutti i dipendenti interessati verranno erogati - pro quota e secondo la disciplina del vigente CIA Allianz gli importi previsti dalla tabella C) dell'All. 11 del medesimo CIA Allianz, che si riportano nell'allegato 3 del presente accordo. Qualora l'importo, per ciascun inquadramento, livello e classe di anzianità, risulti inferiore ai corrispondenti importi oggi erogati a titolo di PAC (Premio Aziendale Consolidato) come previsto dal CIA della Cedente, l'eventuale differenza di importo verrà corrisposta mensilmente sotto forma di assegno assorbibile annuo lordo.

In tal senso, tale importo sarà assorbito unicamente in occasione dell'aumento del PAP Fisso Allianz, già stabilito di un importo pari a € 100,00 per un 4° livello VII classe con decorrenza 1.1.2015.

d. "Una tantum ricorrenti" (ex integrazione PAC ed ex differenziale Buono Pasto)

Con decorrenza dalla data del trasferimento, gli importi attualmente riconosciuti a titolo di "Una tantum ricorrenti" verranno mantenuti sotto forma di assegno non assorbibile annuo lordo ed erogati mensilmente (12 mensilità).

e. "Assegno ad personam per il personale inquadrato nei livelli 6° e 7° funzionari applicabile solo a Divisione Sai"

Con decorrenza dalla data del trasferimento gli importi attualmente riconosciuti a tale titolo verranno mantenuti sotto forma di assegno non assorbibile annuo lordo ed erogati mensilmente (12 mensilità).

f. Ticket

Ferme le previsioni in argomento fissate dal vigente CIA Allianz, con decorrenza dalla data del trasferimento, il valore del buono pasto giornaliero - comprensivo dell'importo di € 3,80 già previsto dall'art.102 del vigente CCNL - sarà pari a € 5,10.

Pertanto, a coloro che attualmente ricevono un buono pasto pari ad € 6,30 sarà riconosciuto - a compensazione della differenza rispetto a tale cifra - un importo di € 216 annui lordi erogato mensilmente (12 mensilità) sotto forma di assegno assorbibile in caso di aumento del valore del buono pasto.

In tal senso tale assegno, a partire dal 1 gennaio 2015 e sempreché sussistano le condizioni di erogazione dei buoni pasto di cui al paragrafo precedente, verrà ridotto a € 198 annui lordi erogato mensilmente (12 mensilità), in quanto - contemporaneamente - l'importo del buono pasto sarà aumentato a € 5,20.

g. "Accordo 85 km"

Per le sette casistiche in essere, ferma la cessazione di ogni effetto del citato accordo "Trasferimenti sul territorio" del 12.12.1997, Cessionaria provvederà ad attribuire nuovamente la sede lavorativa originaria presso proprie unità operative (3 casi); per altri 2 casi la sede lavorativa sarà fissata nelle immediate vicinanze; per i rimanenti 2 casi Cessionaria si impegna a ricercare nuove e diverse soluzioni successivamente al trasferimento.

h. Part - time

Cessionaria prende atto dei rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data del trasferimento, confermandoli - a partire dalla medesima data e fino a scadenza- secondo le quantità orarie attuali e secondo gli schemi di flessibilità previsti dal CIA Allianz.

I conseguenti rinnovi - secondo la medesima disciplina - prevedranno di norma una durata triennale.

Restano altresì confermati gli attuali contratti part time a tempo indeterminato secondo le quantità orarie attuali e secondo gli schemi di flessibilità previsti dal CIA Allianz.

i. Ad personam

Cessionaria riconosce un importo annuo lordo non assorbibile erogato mensilmente (12 mensilità) in misura pari al 50% del premio che sarà pagato il primo anno per la polizza Rimborsamento Spese Mediche (RSM) prevista dal CIA Allianz.

P. Ferraro

Am



5) Distacchi

H

Con riferimento al training necessario al fine di implementare con successo il Piano di Migrazione, il Cedente e Cessionaria ritengono necessario e proficuo che una parte dei Dipendenti Trasferiti venga distaccata dal Cedente presso il Cessionario a partire dalla data del 5 maggio 2014, fino al Primo Closing, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 10 settembre 2003 N° 276.

In ragione di quanto sopra, Cedente invierà ordini di distacco a n. 224 dipendenti come da elenco e periodo di distacco riportato nell'allegato 2 di cui al presente accordo.

6) Una tantum congiunta


Al fine di favorire il buon esito della complessiva operazione di trasferimento del ramo d'azienda e dei relativi dipendenti, Cedente e Cessionaria si impegnano a riconoscere un importo lordo Una Tantum complessivo - non computabile ai fini né del T.F.R. né di ogni altro istituto contrattuale - pari a € 1.000,00 lordi riferito ad un 4° livello VII classe, riparametrato per livello e per classi secondo la tabella riportata nell'allegato 4 di cui al presente accordo.

Tale importo sarà erogato nella misura del 50% dalla Cedente nell'ultimo cedolino stipendio precedente il Trasferimento e nella misura del restante 50% dalla Cessionaria nel primo cedolino stipendio successivo al Trasferimento.


7) Le Parti - nel ricordare che il trasferimento dei Dipendenti e conseguentemente gli effetti del presente accordo sono subordinati al ricevimento delle Autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust - si danno reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la procedura prevista dall'art. 47 legge 428/1990 e ai sensi dell'art. 15 CCNL 17 settembre 2007.

Letto, confermato e sottoscritto


UnipolSai S.p.A



Allianz S.p.A.




FIBA/Cisl



FISAC/Cgil



FNA



SNFIA



UILCA



5